

TRA

Assilt - **ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AI LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO TELECOM ITALIA** - (di seguito denominata "Contraente") con sede in Roma, via Bellotti Bon 14, codice fiscale e partita iva 97006850586, in persona del Presidente dott. Pierpaolo Tartabini e territorialmente dal delegato pro-tempore del collegio 2: Lombardia, Valeria Lizzani

-da una parte-

E

La **Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori** (di seguito denominata "FONDAZIONE") con sede legale in via Venezian, n. 1, Milano, codice fiscale 80018230153 e partita I.V.A. 04376350155, nella persona del Direttore Generale dott. Carlo Nicora

-dall'altra parte-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

La Fondazione si impegna, attraverso la propria organizzazione sanitaria ed entro i limiti della sua capacità ricettiva, a prestare l'assistenza richiesta da Assilt a favore dei propri associati Assilt -dipendenti attivi e pensionati delle aziende del Gruppo Telecom Italia, nonché ai rispettivi familiari-, in forma indiretta, alle condizioni e con le modalità indicate nei successivi articoli.

Gli associati Assilt scelgono liberamente -tra i sanitari delle varie specialità della Fondazione, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria- il professionista che eroga loro le prestazioni. Tutti i sanitari che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, assolvono la presente convenzione.

Art. 2

Prestazioni presso il reparto solventi (compresi i ricoveri in Day Hospital Medico e Chirurgico)

Il ricovero è disposto dai sanitari della Fondazione, previa visita specialistica ambulatoriale e previa prenotazione.

Per il ricovero ordinario, l'iscritto al contraente deve esibire:

- documento di riconoscimento attestante l'identità personale e codice fiscale;
- tessera di appartenenza al contraente;

La Fondazione mette a disposizione dell'iscritto in apposito reparto, una stanza di degenza con letto singolo, dotata di bagno privato, di apparecchio televisivo e di telefono nonché di divano letto per consentire l'eventuale pernottamento di un accompagnatore.

Per il ricovero sono addebitati all'iscritto:

- le tariffe per le giornate di degenza relative ai servizi alberghieri e all'assistenza infermieristica di reparto;
- le tariffe per le prestazioni chirurgiche, mediche, interventistiche, radiologiche ed endoscopiche e di prestazioni di fisioterapia e consulti in regime di attività libero-professionale;
- le tariffe per l'utilizzo della sala operatoria, per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, la somministrazione di farmaci, compresi quelli relativi alla terapia domiciliare post ricovero, protesi e presidi medico-chirurgici;
- le tariffe relative agli eventuali esami effettuati in pre-ricovero;
- i diritti di segreteria e imposta di bollo.

È consentito, senza aggravio di spesa, il pernottamento in camera di un accompagnatore a cui è gratuitamente servita la prima colazione.

I controlli, le medicazioni, la rimozione dei punti post intervento e quanto necessario al completamento del trattamento, sono compresi nella prestazione principale se effettuati entro 30 gg. dalla dimissione.

Art. 3

Prestazioni di Chirurgia ambulatoriale

Le prestazioni sono disposte dai sanitari della Fondazione, previa visita specialistica ambulatoriale.

Per le prestazioni di Chirurgia ambulatoriale, l'assistito deve esibire:

- documento di riconoscimento attestante l'identità personale, tessera sanitaria e codice fiscale;
- tessera di iscrizione o certificazione emessa dal Contraente;

La prenotazione delle prestazioni di Day Surgery e di Chirurgia ambulatoriale da parte degli iscritti al Contraente avviene:

- ✓ telefonicamente, al n. **02/2390.2196 - 2197**;
- ✓ mail: segreteria.dhc@istitutotumori.mi.it.
- ✓ Direttamente presso gli ambulatori della Fondazione

Eventuali ulteriori comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail:

segreteria.dhc@istitutotumori.mi.it.

Art. 4

Prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e visite specialistiche ambulatoriali

Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le visite specialistiche ambulatoriali vengono eseguite negli spazi delle Strutture interessate.

La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali ed accessorie (capitolo 5 del Tariffario della Fondazione), da parte degli iscritti al Contraente, avviene:

- telefonicamente, al n. 02/2390.1;
- direttamente presso gli ambulatori della Fondazione;
- Online attraverso il sito internet dell'Istituto Nazionale Tumori www.istitutotumori.mi.it nella sezione "Prenotazioni visite ed esami in Libera Professione" dove è possibile, seguendo la procedura guidata e indicando "ASSILT", inoltrare una richiesta di prenotazione al CUP al fine di essere ricontattati telefonicamente entro 2 giorni lavorativi.

Per le prestazioni ambulatoriali è necessaria anche la richiesta del medico con indicazione del sospetto diagnostico.

Al momento dell'accettazione l'iscritto al Contraente deve esibire il tesserino, la tessera sanitaria ed il codice fiscale;

Art. 5 Tariffe e modalità di pagamento

Le Parti concordano che sul Tariffario della Fondazione, in vigore alla data di erogazione della prestazione, è applicato lo sconto del 15%, fatta eccezione per il capitolo 1 (servizi alberghieri e di sala operatoria) e per il capitolo 2 (presidi).

Trattandosi di convenzione in forma indiretta, l'iscritto provvede al pagamento delle prestazioni usufruite secondo il tariffario per l'esercizio dell'attività di Libera professione, concordato tra le Parti e in vigore alla data in cui è resa la prestazione. La Fondazione emette la relativa fattura intestata all'iscritto.

In caso di modifica/integrazione/riedizione del Tariffario, la Fondazione ne dà tempestiva comunicazione al Contraente per la conseguente accettazione.

A seguito dell'entrata in vigore del Pago PA con decorrenza 1 marzo 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e art. 15, comma 5

bis del D.L. n. 179/2012, la Fondazione emette fatture in formato Pago PA per consentire il relativo pagamento attraverso il canale dedicato.

Il PagoPA® è il sistema nazionale dei pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, che offre all'utente l'opportunità di scegliere il Prestatore del Servizio di Pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste...) ed il canale di pagamento preferito.

Per poter effettuare il pagamento con questa modalità, occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o comunque i codici presenti sull'avviso di pagamento notificati dall'Ente creditore.

Art. 6 Obbligazioni delle Parti

La Fondazione si impegna a:

- informare il Contraente su eventuali variazioni e servizi erogati dalla Fondazione;
- trasmettere al Contraente la rubrica degli Uffici di Riferimento (con nome del referente, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica), aggiornandola all'occorrenza;
- comunicare periodicamente l'elenco dei sanitari che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria e che, una volta liberamente scelti dagli associati Assilt, sono tenuti a eseguire le prestazioni di cui alla presente convenzione.

Il Contraente si impegna a:

- non intrattenere alcun accordo diretto con i sanitari della Fondazione;
- inoltrare alla Fondazione l'elenco delle cooperative associate e trasmetterne i successivi aggiornamenti;

Art. 7 Responsabilità della Fondazione nei confronti di Terzi

La Fondazione è responsabile per qualsiasi danno dalla stessa cagionato a qualsivoglia titolo e/o dal suo personale/dai suoi collaboratori, dai suoi subappaltatori e/o relativi dipendenti/collaboratori, dalle imprese delle quali la Fondazione si avvale e/o dai relativi dipendenti/collaboratori di queste ultime, nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione e/o in conseguenza della violazione delle disposizioni/dichiarazioni in essa contenute, agli associati al Contraente.

La Fondazione è responsabile del corretto adempimento delle attività previste a suo carico nella presente convenzione; in particolare è responsabile civilmente ai sensi di legge a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per distruzione/deterioramento cose in conseguenza di fatti relativi allo svolgimento dell'attività in essa prevista.

Art.8 Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a utilizzare ogni informazione o dato personale, che sia pertinente all'altra Parte o a soggetti terzi, di cui venga a conoscenza, anche in modo fortuito, nel corso dell'esecuzione di adempimenti connessi alla presente convenzione, o comunque acquisiti nello svolgere attività ad essa inerenti, solo per gli scopi attinenti al contratto.

Fatto salvo quanto previsto nella presente convenzione, le Parti non comunicheranno tali informazioni a soggetti terzi non autorizzati e non consentiranno in alcun modo che essi ne vengano conoscenza o ne facciano uso, adottando tutte le misure di protezione idonee a prevenire il rischio di violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

I divieti di cui ai precedenti commi valgono anche successivamente alla data di scadenza della convenzione, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 9 Trattamento di Dati Personali

Ai fini della presente convenzione, le definizioni "dati personali", "titolare" o "titolare del trattamento", "responsabile" o "responsabile del trattamento" nonché "trattamento", hanno il significato indicato nel

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento").

Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare tutti gli obblighi e gli adempimenti prescritti dal Regolamento e, più in generale, dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi, tratteranno i dati di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della presente convenzione unicamente per le finalità previste dalla stessa e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art.10 Clausola di Legalità e Trasparenza

Le Parti si impegnano alla scrupolosa osservanza del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, all'adozione di tutte le misure idonee e necessarie al fine di evitare comportamenti diretti a commettere reati/illeciti, da cui trarre profitto e ad agevolarli nonché a evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

A tal fine il Contraente dichiara di avere preso visione del Codice Etico Comportamentale (CEC) della Fondazione pubblicato sul sito aziendale www.istitutotumori.mi.it.

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art.11 Comunicazioni

Le comunicazioni inerenti la presente convenzione, devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

- se dirette ad Assilt: ASSILT – Piazza Einaudi 8 – 20123 Milano
- se dirette alla Fondazione:

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI Via Venezian n. 1 – 20133 – Milano

- s.c. Accoglienza – Cup e Libera Professione per le comunicazioni relative alla presente convenzione.

Eventuali variazioni degli indirizzi di cui sopra saranno comunicate tra le Parti per iscritto.

Art. 12 Durata

La presente convenzione ha validità a partire dal 28 luglio 2024 con scadenza al 31 dicembre 2027 e può essere rinnovata in forma scritta e positiva.

Nessuna Parte può pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di mancato rinnovo della presente convenzione.

Eventuali modifiche alla presente convenzione nel corso della sua validità sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza.

Art. 13 Recesso

È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recedere anticipatamente dalla convenzione, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata A.R., con almeno 60 giorni di preavviso. In tal caso, nessuna somma è comunque dovuta all'altra Parte a titolo di mancato guadagno, penale o qualsivoglia altro titolo.

Art. 14 Foro

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione; qualora non sia possibile raggiungere

l'accordo, il Foro competente è quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 15 Varie

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono rilevanti ai fini I.V.A., ai sensi del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni: sono esenti da I.V.A. le prestazioni sanitarie; sono soggette a I.V.A. le prestazioni alberghiere.

La presente convenzione, redatta in duplice copia:

- è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico di ASSILT;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver formulato il presente contratto di comune accordo, nonché di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate e di approvare specificamente, dopo averle rilette singolarmente, quelle di cui agli artt. 5 (Tariffe e modalità di pagamento), 12 (durata), 13 (recesso) e 14 (Foro).

Milano,

FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo Nicora)

Roma,

Assilt
Associazione per l'assistenza sanitaria integrativa
ai lavoratori delle aziende del Gruppo Telecom Italia
IL DELEGATO COLLEGIO 2 LOMBARDIA
(Valeria Lizzani)